



Comune di Lecco

AREA 1 - Programmazione e controllo strategico, regolazione società partecipate, qualità dei servizi

ORDINANZA N. 11 DEL 11/04/2020 (R.O.Sindaco)

OGGETTO: COVID-2019 – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI ATTUAZIONE MISURE DPCM 10 APRILE 2020 IN MATERIA DI CASETTE ACQUA, CIRCOLAZIONE, CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA, UFFICI COMUNALI, SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITÀ FUNEBRI FINO AL 3 MAGGIO 2020 (FASCICOLO 10.1-0001/2020)

IL SINDACO

Visto:

- l'articolo 32 della Costituzione italiana che definisce la salute diritto fondamentale dell'individuo,
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n° 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

Tenuto conto che il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (*poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2*) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto:

- a) il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che detta ***misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, attuazione delle misure di contenimento, misure urgenti di carattere regionale o infraregionale e misure in materia di sanzioni e controlli;***
- b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*" che ***dispone la proroga dell'efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, delle Ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020 dal 3 al 13 aprile 2020;***
- c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*" che ***dispone misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia Covid-2019 fino al 3 maggio 2020 con la cessazione dell'efficacia dei Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 facendo salve le misure più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;***

Visto, altresì, la disposizione del Ministero della Salute 1° aprile 2020, n. 0011285 recante "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione*" che indirizza le Amministrazioni ministeriali, regionali, territoriali e di settore ad ***applicare le indicazioni e le cautele indicate fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale***, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ***"il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l'attuazione delle indicazioni"***;

Dato atto che:

- *l'articolo 2, ultimo periodo comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1* prevede che: "Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.";
- *l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1* prevede che: "*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.*" intendendosi per limite di oggetto: nelle more dell'adozione di specifiche misure dei Dpcm e con limitazione di tempo all'entrata in vigore delle medesime, specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio nel territorio di competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica dell'economia nazionale;
- *l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1* prevede che: "*Le disposizioni ... si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente*" e, quindi, alle competenze del Sindaco di cui agli articoli 50 e 54 del Tuel;
- *l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.1* prevede che: "*1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3 (rectius misure del sindaco), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.*";

Richiamato:

- 1) la delibera di giunta comunale n. 47 del 12 marzo 2020, che determinando la cessazione degli effetti delle prime misure di cui al decreto sindacale n. 56 del 10 marzo 2020, ha stabilito **le misure di prevenzione ed informazione con individuazione attività indifferibili da rendere in presenza e attività di disponibilità a garantire la presenza in funzione del servizio in applicazione dei dpcm dell'8 e 11 marzo 2020**;
- 2) la delibera di giunta comunale n. 49 del 19 marzo 2020, che **ha adottato per l'anno 2020 le misure di competenza dell'organo di governo esecutivo e proposto al consiglio comunale l'adozione delle misure di competenza dell'organo di governo rappresentativo del Comune di Lecco a favore per famiglie, lavoratori e imprese dei cittadini e delle imprese del territorio articolate in appositi ambito di intervento (1) misure di organizzazione degli uffici, 2) misure di agevolazione procedimentale, 3) misure di agevolazione tributaria, 4) misure di agevolazione contrattuale per servizi dell'ente, 5) misure varie) di prima attuazione del decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18 (cd DECRETO CURA ITALIA) demandando ai dirigenti del Comune di Lecco lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti necessari ad attuarne le misure tenendo conto delle disposizioni emanate e che saranno emanate per far fronte alle esigenze di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19**;
- 3) l'ordinanza sindacale n. 6 del 20 marzo 2020 recante "Ordinanza contingibile e urgente in materia di servizi cimiteriali, giochi, casette acqua e latte, parchi e giardini pubblici, aree verdi comunali, spazi privati aperti, piste ciclo-pedonali sul territorio del Comune di Lecco" fino al 3 aprile 2020 come riformata da ordinanza n. 8 del 28 marzo 2020 di "riapertura dei distributori automatici di latte sul territorio del Comune di Lecco";
- 4) il decreto segreteria generale n. 31 del 24 marzo 2020 recante "Misure di prevenzione ed informazione in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici fino al 15 aprile 2020 in attuazione Ordinanza PGR Lombardia 514-515-517/2020 e DPCM 22 marzo 2020";
- 5) l'ordinanza sindacale n. 10 del 3 aprile 2020 recante "Ordinanza contingibile e urgente di attuazione misure DPCM 1° aprile 2020 in materia di casette acqua, piste ciclo-pedonali, sentieri e percorsi, centro raccolta differenziata, servizi cimiteriali e attività funebri, apertura uffici comunali fino al 13 aprile 2020";

Valutato:

- *il termine di efficacia al 13 aprile 2020 delle misure adottate con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 6/2020, come riformata da ordinanza n. 8/2020, e prorogate con la successiva ordinanza n. 10 del 3 aprile 2020*;

- *la necessità di adottare provvedimenti di stretta inerenza del territorio comunale nel rispetto dei limiti di oggetto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;*

Considerata la necessità di provvedere con misure contingibili ed urgenti di contenimento e contrasto per l'emergenza sanitaria interessante la popolazione ed il territorio del Comune di Lecco relativo al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia Covid-19 e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'OMS allo Stato italiano;

Informato preventivamente il Prefetto di Lecco, in sede di raccordo, in data odierna;

Visto l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Atteso che l'articolo 40 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

ORDINA

1. Attuazione misure Dpcm 10 aprile 2020

1. **Le misure contingibili ed urgenti di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia Covid-19 sul territorio comunale** adottate con ordinanza sindacale n. 6 del 20 marzo 2020 come riformata da ordinanza n. 8 del 28 marzo 2020 e prorogate fino al 13 aprile 2020 con ordinanza sindacale n. 10 del 3 aprile 2020 sono **ulteriormente prorogate fino al 3 maggio 2020** in attuazione del Dpcm 10 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, **salvo quanto ulteriormente e specificamente ordinato negli articoli successivi.**

2. Distributori automatici di acqua (cd cassette)

1. I distributori automatici (cd. cassette) di acqua presenti sul territorio comunale sono chiusi.

3. Circolazione di piste ciclo-pedonali, sentieri e percorsi, ztl, sottopasso ferroviario

1. E' ordinato:

a) *il divieto di accesso alla pista ciclopedonale posta tra LUNGOLARIO PIAVE e confine con il COMUNE DI ABBADIA LARIANA,*

b) *il divieto di accesso ai sentieri e/o percorsi montani escursionistici eccetto residenti, frontisti, gestori rifugi e organi di soccorso,*

c) *il divieto di accesso e transito pedonale al sottopasso ferroviario con ingresso in VIA BALICCO e PIAZZA LEGA LOMBARDA.*

2. La zona a traffico limitata in VIA BALICCO e PIAZZA LEGA LOMBARDA, con le relative modalità di controllo a distanza dei relativi accessi, è sospesa.

4. Centro di raccolta differenziata

1. Il centro di raccolta differenziata in località Bione di Lecco è chiuso, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

5. Uffici del Comune di Lecco

1. Gli uffici del Comune di Lecco sono chiusi al pubblico.

2. Le misure di contenimento di tipo organizzativo degli uffici e servizi sono adottate dalla giunta comunale nella definizione dei criteri generali, dal segretario generale in coordinamento e dai dirigenti nella gestione operativa al fine di far fronte alle esigenze di contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Sono fatte salve le misure già adottate.

6. Servizi cimiteriali e attività funebri

1. I Cimiteri del Comune di Lecco, come di seguito elencati, sono chiusi:

I. Cimitero MONUMENTALE, via Parini 29 - viale Turati

II. Cimitero di LAORCA, via alla Grigna

III. Cimitero di CASTELLO, via Solferino - via Foscolo - via Ponte Alimasco

IV. Cimitero di ACQUATE, Via Foscolo

V. Cimitero di RANCIO, Via Bonaiti

VI. Cimitero di MAGGIANICO, via Laini

VII. Cimitero di CHIUSO, Corso Bergamo

2. In tale periodo l'accesso è garantito, comunque, agli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni e per l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione di feretri o urne.

3. **Per l'estremo saluto**, in fase di commiato da ogni feretro e urna cineraria, è ammessa la presenza di un numero massimo di 10 (dieci) congiunti nel Cimitero Monumentale e di Castello e di 5 (cinque) negli altri cimiteri, oltre ufficiale celebrante, sfalsando gli orari di accesso delle persone per ogni singolo evento in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiato nel limite.

4. All'interno dei cimiteri comunali è **sospesa ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata** diversa da quella di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo d'ordinanza. Restano consentiti i lavori necessari alla realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. Sono autorizzate, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie, specifiche attività previa valutazione dell'indifferibilità.

5. Le attività disposte con le ordinanze dirigenziali n. 245 del 31 ottobre 2019 (operazioni di estumulazione ordinaria) e n. 284 del 30 dicembre 2019 (operazioni di esumazione ordinaria con decorrenza dal 21 aprile 2020) sono sospese qualora avviate o non avviate.

6. **I tempi di osservazione dei cadaveri** sono ridotti al minimo possibile e nel caso di decesso fuori dalle strutture sanitarie al tempo di esecuzione della visita necroscopica al fine di consentire il più rapido incassamento del cadavere e trasporto mortuario nel rispetto della disposizione del Ministero della Salute 1° aprile 2020, n. 0011285.

7. Il Sindaco, sentito il Prefetto, dispone d'ufficio sepoltura per inumazione presso cimitero competente in **decorse al massimo 36 ore** dal decesso **in caso assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione** (OCDPC n.655 del 25 marzo 2020 e disposizione del MinSalute 1° aprile 2020, n. 0011285)

8. **In caso di necessità delle strutture sanitarie site nel territorio comunale o nella provincia e dei Comuni della provincia** le camere mortuarie e i loculi non utilizzati dei Cimiteri di Lecco, oltre che per le ordinarie funzioni, sono adibiti, su proposta della AST BRIANZA o dei Comuni interessati, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da tali strutture e Comuni che lamentino carenza di posti.

9. Il trasporto mortuario in caso di cremazione è autorizzato per il forno indicato dagli aventi titolo o qualunque altro crematorio disponibile.

10. Nel registro cimiteriale ex art. 52, Dpr n. 285/1990, ricorrendone le condizioni, è indicato per ogni sepoltura il codice "Y" (ypsilon) a indicare che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva. Le imprese di onoranze funebri nel **"verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere di cui all'allegato 4 dell'articolo 36, comma 1 del regolamento regionale n. 6/2004"** dichiarano **"Il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva con apposizione codice "Y" ex punto 7, lett. G, MinSalute 0011285/2020"**. L'esumazione o l'estumulazione di feretri aventi la codifica "Y" eseguite prima di 24 mesi dalla rispettiva tumulazione o esumazione è effettuata con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.

11. Salvo diversa indicazione **le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale**, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. Disposizione di chiusura

1. Il Comune di Lecco si riserva di adottare ulteriori provvedimenti nel periodo considerato tenendo conto delle necessità locali a garanzia della salute nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 anche in termini di proroga delle misure.

2. Il provvedimento contiene misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:

a) *immediatamente esecutivo;*

b) *fatto obbligo a chiunque di osservarne comandi e divieti e agli organi di vigilanza di farlo rispettare con l'avvertenza che ai sensi articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 (eur quattrocento/00) a € 3.000 (eur tremila) precisando che qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo e, ad ogni modo, è fatta salva la fattispecie penale di cui al combinato disposto degli articoli 438 e 452 del codice penale;*

c) reso pubblico mediante affissione all'ingresso dei cimiteri, pubblicazione all'albo pretorio comunale e mezzi di comunicazione e di stampa,

d) comunicato a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Lecco - prefettura.preflc@pec.interno.it
- Questura di Lecco - urp.quest.lc@pecps.poliziadistato.it
- Comando provinciale Arma dei Carabinieri di Lecco tlc37158@pec.carabinieri.it
- Comando provinciale Guardia di Finanza di Lecco LC0500000p@pec.gdf.it
- Presidente della Regione Lombardia presidenza@pec.regione.lombardia.it
- Agenzia di Tutela della Salute – ATS BRIANZA protocollo@pec.ats-brianza.it
- Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco – Ospedale “Alessandro Manzoni” - ASST LECCO protocollo@pec.asst-lecco.it
- Casa di Cura GB MANGIONI HOSPITAL di Lecco - gvm-careandresearch@legalmail.it
- Casa di Cura "BEATO TALAMONI" di Lecco - casadicuratalamoni@pec.casadicuratalamoni.it
- Istituti Riuniti "AIROLDI E MUZZI" di Lecco - airoldiemuzzi@utpec.it
- R.S.A. "MONS. BORSIERI SACRA FAMIGLIA" di Lecco - borsieri@pec.sacrafamiglia.org
- Presidente della Provincia di Lecco provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
- Comando di Polizia Locale della Provincia di Lecco provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
- Comando di Polizia Locale del Comune di Lecco
- Segretario generale del Comune di Lecco
- Dirigenti del Comune di Lecco
- Servizio viabilità del Comune di Lecco
- Rete dei servizi di informazione, comunicazione e partecipazione del Comune di Lecco
- Linee Lecco spa – lineelecco@pec.it
- Silea spa – segreteria.silesa@pec.it
- DP Gestservice srl di Paderno Dugnano (MI) – dpsrl@pec.it
- Ufficio Stampa del Comune di Lecco

a) comunicato a imprese onoranze funebri con sede sul territorio comunale:

- Onoranze Funebri Galli di Galli Alberto & C Snc – onoranzefunebbrigalli@ticertifica.it
- Ferranti Onoranze Funebri Srl – ferrantisrl1@legalmail.it
- Vallini e Castagna Servizi Funebri Lecchesi Srl – servizifunebrilecchesi@pec.it

b) impugnabile mediante:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Lecco, 11/04/2020

Il Sindaco
VIRGINIO BRIVIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005